



**Comune di Trevignano
Città Metropolitana di Roma Capitale**

TARI TASSA SUI RIFIUTI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI



**Comune di Trevignano
Città Metropolitana di Roma Capitale**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – SOGGETTO ATTIVO

ART. 3 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 4 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

ART. 5 – SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

ART. 6 – LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA

ART. 7 – ESCLUSIONI DELLA TASSA

ART. 8 – PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI-
RIDUZIONI DI SUPERFICIE

ART. 9 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

TITOLO III – CATEGORIE DI UTENZA E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

ART. 10 – CATEGORIE DI UTENZA E COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

ART. 11 – CLASSIFICAZIONE DI UTENZE DOMESTICHE

ART. 12 – CLASSIFICAZIONE DI UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 13 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

ART. 14 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ART. 15 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

ART. 16 – TARIFFE DELLE UTENZE DOMESTICHE

ART. 17 – TARIFFE DELLE UTENZE DOMESTICHE

ART. 18 - SCUOLE STATALI

ART. 19 – TASSA GIORNALIERA

ART. 20 – TRIBUTO PROVINCIALE

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 21 – RIDUZIONI DELLA TASSA

ART. 22 – RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON
STABILMENTE ATTIVE

ART. 23 – AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE UTENZE
DOMESTICHE

ART. 24 – BONUS FISCALE ALLE FAMIGLIE DISAGIATE



**Comune di Trevignano
Città Metropolitana di Roma Capitale**

ART. 25- CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

TITOLO V – RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO

ART. 26 – RISCOSSIONE

ART. 27 – DICHIARAZIONE

ART. 28 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

ART. 29 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ART. 31 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO



**Comune di Trevignano
Città Metropolitana di Roma Capitale**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, come confermata dall'art. 1, comma 738 della legge n. 160/2019.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. E' soggetto attivo della TARI il Comune di Trevignano Romano che applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

Art. 3 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. In particolare la definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 10/06/1998.



Comune di Trevignano Città Metropolitana di Roma Capitale

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 – Presupposto per l'applicazione della tassa

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 3 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. La detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 5 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse. Questi, pertanto, sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In particolare, si considera soggetto tenuto al pagamento della TARI:
 - a. per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione, con le modalità stabilite dal presente regolamento, o uno dei componenti del nucleo familiare;
 - b. per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.



Comune di Trevignano Città Metropolitana di Roma Capitale

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte.

Art. 6 – Locali ed aree soggette alla tassa

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale, che insistono sul territorio del Comune di Trevignano Romano, ad eccezione di quelli specificati al seguente articolo 7;
 - b) le aree scoperte operative di utenze non domestiche, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al presente regolamento;
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 645 della Legge n. 147/2013, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della medesima Legge, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria scritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, che comprende anche le aree esterne operative delle utenze non domestiche.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile, che comprende anche le aree esterne operative delle utenze non domestiche.
4. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
5. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata al 50% la tariffa delle utenze domestiche ed al restante 50% la tariffa delle utenze non domestiche.
7. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.



Comune di Trevignano Città Metropolitana di Roma Capitale

Art. 7 – Esclusioni della tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legname, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) locali ed aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,30;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'assoggettabilità alla tassa degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- i) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.
- j) per le unità immobiliari classificate nelle categorie ordinaria A,B,C che siano sprovviste di tutte le utenze (acqua, luce, gas) e prive di qualsiasi suppellettile e mobili.
- k) per le unità immobiliari classificate nella categoria D che siano sprovviste di tutte le utenze (acqua, luce, gas) e prive di qualsiasi suppellettile, mobili attrezzature e macchinari.

2. Le circostanze di cui al primo comma devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, ed essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione, anche attraverso accessi come disciplinato dal presente regolamento.

3. Sono escluse dalla tassa le aree scoperte pertinentziali o accessorie a civili abitanti, quali balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.



Comune di Trevignano Città Metropolitana di Roma Capitale

4. Sono altresì escluse dalla TARI, le aree scoperte delle utenze non domestiche, ovvero le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla norma vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro fine febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

Art. 8 – Produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani Riduzioni di superfici

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche:

| Descrizione categoria | Riduzione superficie |
|---|-----------------------------|
| Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici, odontotecnici, laboratori di analisi | 60 |
| Lavanderie a secco e tintorie non industriali | 70 |
| Officine per preparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti | 50 |
| Caseifici e cantine vinicole | 25 |
| Autocarrozzeria e falegnamerie e verniciatori in genere galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie | 50 |
| Officine di carpenteria metallica | 50 |
| Tipografie, stamperia, incisioni e vetrerie | 70 |
| Laboratori fotografici ed eliografie | 70 |
| Macellerie e pescherie | 50 |



Comune di Trevignano Città Metropolitana di Roma Capitale

3. Per fruire dell'agevolazione i contribuenti interessati devono indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili nella dichiarazione originaria o di variazione, con le modalità indicate dal presente regolamento, unitamente ad idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (per es. contatti di smaltimento, copie formulari per il trasporto dei rifiuti, regolarmente sottoscritto a destinazione ecc...). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, le agevolazioni di cui al presente articolo non potranno essere applicate e ciò fino a quando non verrà presentata la documentazione utile a comprovare i requisiti per godere del beneficio.

Art. 9 - Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quota alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.
2. Le utenze non domestiche che intendono beneficiare dell'agevolazione di cui al primo comma, devono dimostrare di avere avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati a norma di legge, presentando apposita istanza da presentarsi, entro il termine perentorio del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti (es: attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo, copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193, del D.lgs n. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario).
3. La percentuale di riduzione è determinata dal rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati che l'utenza dimostri di avere avviato al riciclo, nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, e la quantità totale di rifiuto assimilato potenzialmente producibile dall'attività economica sulla base del relativo coefficiente KD. La riduzione così determinata non può in ogni caso eccedere la quota variabile del tributo.
4. La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacità.



Comune di Trevignano Città Metropolitana di Roma Capitale

TITOLO III – CATEGORIE DI UTENZA E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Art. 10 – Categorie di utenza e composizione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza in due macroclassi costituite dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, intendendosi:
 - a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso le tariffe sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Art. 11 – Classificazione delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono suddivise in 6 categorie in base al numero dei componenti del nucleo familiare.
2. L'ultima categoria accoglie, in maniera residuale i nuclei con 6 e più componenti.

Art. 12 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione delle categorie di attività in cui includere l'utenza non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della TARI dovuta, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra parte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similarità produttiva potenziale di rifiuti. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso, (es. superfici di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc...) e sono ubicate in luoghi diversi.



Comune di Trevignano Città Metropolitana di Roma Capitale

Art. 13 – Determinazione delle tariffe TARI

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, che individua i parametri di individuazione dei costi da imputare alle due macroclassi, ossia alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, con applicazione dei coefficienti Ka e Kb alle utenze domestiche ed i coefficienti Kc e Kd alle utenze non domestiche.
3. Le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalle norme statali e, salvo espressa deroga, con riferimento alle disposizioni per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. In conformità all'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, in mancanza di approvazione delle tariffe con le modalità di cui al precedente comma, si applicano le tariffe approvate per l'anno d'imposta precedente.
5. In deroga al comma precedente, le tariffe TARI possono essere approvate entro il termine stabilito dall'art. 193, del D.Lgs. n. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 14 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, in conformità all'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 36/2003.
3. Per la determinazione dei costi del servizio occorre fare riferimento alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA, nonché alle altre deliberazioni a questa correlate, per l'applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR).
4. I costi del servizio di gestione, come individuati dal precedente comma, sono utilizzati per l'elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) ed approvati dal Consiglio Comunale.
5. L'eventuale eccedenza del gettito a consuntivo del tributo rispetto a quello a preventivo, è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito a consuntivo rispetto a quello a preventivo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo, solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligenze di gestione del servizio.

Art. 15 – Piano Economico Finanziario

1. La determinazione della tariffa della TARI avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013. Il PEF è redatto dal gestore del servizio che lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente o al Comune in assenza di tale Autorità, per la sua approvazione.
2. Il PEF è comunque approvato dal Consiglio Comunale nei termini di legge.



Comune di Trevignano Città Metropolitana di Roma Capitale

3. Tutti gli uffici comunale interessato sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano economico finanziario e della tariffa della TARI ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Art. 16 - Tariffe delle utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa della TARI per le utenze domestiche è commisurata ad anno solare, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti del nucleo familiare.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono esser altresì inclusi i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano vi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.

3. Per le abitazioni occupate da nuclei familiari residenti, il numero dei componenti sarà quello fotografato all'anagrafe della popolazione il primo gennaio d'imposizione. Le variazioni anagrafiche dopo tale data saranno prese in considerazione per la rideterminazione della tassa: a) dietro richiesta; b) se la variazione dell'importo sia superiore ad € 30,00 (trenta/00);

4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultano residenti in una determinata unità abitativa, possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di: a) anziano dimorante in caso di riposo; b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a sei mesi.

5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione si presume pari a quello ricavabile dalla seguente tabella:

| SUPERFICIE | NUMERO COMPONENTI |
|-------------------|--------------------------|
| Fino a mq. 50 | 2 |
| Fino a mq. 100 | 3 |
| Fino a mq. 150 | 4 |
| Da mq. 151 in poi | 5 |

6. Per gli immobili di utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti viene stabilito nel numero di 2 (due) persone.

7. Nel caso di due o più familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.

Art. 17 - Tariffe delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, la tariffa è commisurata alla superficie, come individuata al precedente articolo 6.



Comune di Trevignano Città Metropolitana di Roma Capitale

2. Per la determinazione della TARI dovuta da ogni singola utenza non domestica, vengono assunti i coefficienti Kc e Kd di cui alla tabella 4a e 4b, dell'Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999 che individuano la potenzialità di produrre rifiuto con riferimento, rispettivamente alla quota fissa ed alla quota variabile.
3. Fino a quando non saranno messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotta dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi a cui applicare i coefficienti del precedente comma.

Art. 18 – Scuole statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito, con modificazioni dalla Legge n. 31/2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere scoperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 19 – Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria, per ogni categoria, è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, quindi 1/365, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. E' facoltà del contribuente chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
4. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per la tassa o del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del nuovo canone di cui all'art. 1, comma 816 e successivi della Legge n. 160/2019.
6. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le disposizioni previste per la tassa annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetti alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi, tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
8. La tariffa rifiuti giornaliera non è dovuta per importi fino a 25 euro, non rilevando eventuali altri limiti fissati da altri regolamenti comunali.



Comune di Trevignano Città Metropolitana di Roma Capitale

Art. 20 – Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni per di tutela, protezione ed igiene ambientale, cui all'art. 19, del D.lgs. n. 504/1992.
2. Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
3. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.



Comune di Trevignano Città Metropolitana di Roma Capitale

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 21 – Riduzioni della tassa

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta de rifiuti urbani ed assimilati.
2. Tutto il territorio del Comune di Trevignano Romano è servito dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, pertanto, non esistono zone non servite.
3. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di svolgimento dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.
4. Ogni utenza domestica che ha richiesto l'utilizzo della compostiera, in conformità alle modalità stabilite dallo specifico regolamento recante "*regolamento comunale relativo alla pratica del compostaggio domestico e alla riduzione della TARI delle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti*"; potrà beneficiare di una riduzione della TARI, da inserire nella bolletta relativa al tributo sui rifiuti, pari ad un importo di euro 10,00 (dieci/00), per ogni componente del nucleo familiare.
5. L'ammontare di riduzione TARI di cui al comma precedente è calcolato sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare presente negli elenchi dell'anagrafe comunale, al 1° gennaio dell'anno d'imposta a cui si riferisce la riduzione, corrispondete all'anno precedente a quello di emissione della bolletta.
6. La riduzione TARI per l'utilizzo della compostiera decorre dall'anno successivo alla consegna della compostiera medesima, così come disciplinato dal regolamento richiamato al precedente comma 4.

Art. 22 – Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa TARI per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 70%, a condizione che:
 - a) l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare,
 - b) le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o dall'autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

Art. 23 – Agevolazioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti responsabili, ricevono dal sistema CONAI.
2. Per le utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabile in maniera differenziata presso la Stazione ecologica attrezzata (ex- Centro Ambiente), è riconosciuta una riduzione della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente in base agli importi specificati nella seguente tabella:



Comune di Trevignano Città Metropolitana di Roma Capitale

| Tipologia di rifiuto | €/conferimento |
|----------------------|----------------|
| Carta e cartone | 0,02 |
| Metalli | 0,02 |
| Vetro | 0,02 |
| Plastica | 0,00 |

3.A prescindere dal numero di conferimenti effettuati nella stessa giornata saranno riconosciuti 2 centesimi giornalieri per ogni tipo di rifiuto conferito (carta, metalli e vetro – la plastica è esclusa dalla riduzione) da scalare sul ruolo Tari dell'anno successivo.

Tale importo verrà moltiplicato per il numero dei componenti del nucleo familiare dichiarati al momento della richiesta.

Verrà calcolato massimo un conferimento al giorno per tipo di rifiuto (per un massimo di 6 centesimi al giorno); non è obbligatorio conferire tutti i giorni e tutti i tipi di rifiuto per poter usufruire della riduzione; possono usufruire della riduzione solo gli "utenti Tari" domestica in regola con i pagamenti dovuti.

In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.

Art. 24 –BONUS FISCALE alle famiglie disagiate

1. In ragione delle difficoltà socio-economiche emerse a seguito dell'introduzione dei provvedimenti governativi, tesi a contrastare la pandemia generata dal Coronavirus-19, sono applicate, per il solo anno 2020, le agevolazioni agli utenti TARI, come specificato nei commi successivi.

2 Per le utenze domestiche che hanno subito disagi a causa del lockdown disposto dai provvedimenti governativi, in conformità alle indicazioni fornite da ARERA, l'Amministrazione comunale può accantonare un apposito fondo da destinare a tali nuclei familiari, sulla base dei valori ISEE da queste comunicati e con riferimento a specifici requisiti indicati in apposito provvedimento/bando emanato dalla medesima Amministrazione comunale.

3. Il predetto fondo verrà distribuito, sulla base dei predetti criteri, per ristorare le utenze domestiche dell'importo totale o in parte, versato a titolo di TARI.

Art. 25 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 70 per cento della tassa dovuta, ad eccezione delle agevolazioni di cui al precedente articolo 24.



Comune di Trevignano Città Metropolitana di Roma Capitale

TITOLO V – RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO

Art. 26 – Riscossione

1. I contribuenti per il versamento della tassa sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale. È, inoltre, possibile effettuare il versamento mediante autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente.
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata e/o rettificata. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche tramite invio con posta elettronica certificata.
3. La tassa è liquidata in n. 2 rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.L.gs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le scadenze stabilite annualmente dal Consiglio Comunale.
4. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 5 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 5 euro, la tassa verrà liquidata nella rata successiva.
5. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune.

Art. 27 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 5 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla nuova occupazione o alla variazione o alla cessazione.
2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
3. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
5. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
6. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.



Comune di Trevignano Città Metropolitana di Roma Capitale

Art. 28 – Rimborsi e compensazioni

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono essere compensate con importi dovuti dal contribuente in virtù di pendenze in atto in ordine alla fiscalità locale

Art. 29 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentazione in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rivelazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un atto di accertamento esecutivo per il recupero del tributo non versato.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.



Comune di Trevignano Città Metropolitana di Roma Capitale

9. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione, nei tempi e nei modi stabiliti dal presente regolamento, verrà applicata una sanzione fissa pari a 50 euro oltre spese di notifica e ad eventuali altre sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

10. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.



**Comune di Trevignano
Città Metropolitana di Roma Capitale**

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.

Art. 31 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.